CONI - FIPAV
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

BREVE GUIDA PRATICA PER I DIRIGENTI DI SOCIETA' DELLE SQUADRE REGIONALI
DI SERIE C e D MASCHILI e FEMMINILI

Corso di Formazione obbligatorio s.a.2017-18 per Dirigente Sportivo delle Società partecipanti al Campionato Crer serie CM-CF e di tutte le Società di C e D M/F che non hanno partecipato al corso della scorsa s.a.2015-16

Domenica 15 ottobre 2017
Palazzo delle Federazioni Via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna BO

Stagione Agonistica **2017/18**

Bologna, 15 ottobre 2017

FIPAV CRER Via Trattati Comunitari Europei 7 – 40127 BOLOGNA
Tel. 051 631 1314 - Cel.+39 331 633 3214 - Cel.+39 331 635 4952 - www.fipavcrer.it
segreteria@fipavcrer.it - crg@fipavcrer.it – giudicesportivoregionale@fipavcrer.it

PREFAZIONE

Il presente documento è un estratto di alcune norme riportate ed ampiamente trattate nella Circolare d'Indizione dei Campionati Crer 2017-18, in particolare vengono prese in considerazioni alcune norme per le quali si riscontra in generale una mancata osservanza da parte delle Società.

INDICE

1.1	Carteggio - comunicazioni	p. 04
1.2	Obbligo di disputare le gare	p. 04
1.3	Giorno ed orario delle gare	p. 05
1.4	Spostamento gare (data – orario - campo)	p. 05
1.5	Campi di gioco	p. 05
1.6	Passaggio del turno – set supplementare di spareggio	p. 06
1.7	Obbligo a disputare un campionato di categoria	p. 06
1.8	Libero	p. 06
1.9	2° Libero	p. 06
1.10	Dirigente addetto all'arbitro	p. 07
1.11	Assenza del 1° o di entrambi gli arbitri	p. 07
1.12	Documenti Gara	p. 07
1.13	Camp 3 – Inserimento nel gestionale Fipavonline	p. 08
1.14	Partecipazione ai diversi campionati	p. 08
2.1	Firma sociale	p. 10
2.2	Richieste di autorizzazione di Tornei o Gare amichevoli	p. 10
2.3	Servizio risultati	p. 10
2.4	Comunicato Ufficiale	p. 11
2.5	Delibere del Giudice Sportivo	p. 11
2.6	Assenza della squadra in campo	p. 11
2.7	Indisponibilità Campo di Gara	p. 12
2.8	Agibilità campo di gara e gare interrotte	p.12
2.9	Spogliatoio Arbitri	p. 13
2.10	Spogliatoio Atleti	p. 13
2.11	Infrastrutture del campo di gara	p. 13
2.12	Servizio d'ordine	p. 14

2.13	Segnapunti Associato	p. 14
2.14	Dirigente accompagnatore in panchina	p. 15
2.15	Dirigente addetto all'arbitro	p. 16
3.1	Referto	p.16
3.2	Rapporto arbitrale di gara	p.17
3.3	Rapporto del Commissario di campo	p. 17
3.4	Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo	p. 17
3.5	Istanza degli interessati	p. 17
3.6	Istanza avverso il risultato della gara	p. 17
3.7	Reclamo	p. 18
3.8	Sanzioni	p. 18
3.9	Effetti ed esecutività delle decisioni	p. 19
3.10	Squalifica per una o più giornate	p. 19
3.11	Sospensione da ogni attività federale	p. 19
3.12	Automaticità dei provvedimenti di squalifica	p. 20
3.13	Multe	p. 21
3.14	Pubblicità degli atti	p. 21
3.15	Responsabilità dei tesserati	p. 21
4.1	Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale	p. 22
4.2	Corte Sportiva di Appello	p. 22
4.3	Tribunale Federale	p. 22
4.4	Corte Federale di Appello	p.22
4.5	Procuratore Federale	p. 23
4.6	Commissione Tesseramento Atleti	p. 23
4.7	Collegio di garanzia dello Sport	p. 23
4.8	Commissione Federale di Garanzia	p. 23
5	Notizie Utili	p. 24

1.1. CARTEGGIO - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate alla CRG crg@fipavcrer.it a fini di validità stessa delle comunicazioni nonché per motivi organizzativi dovranno riportare in calce:

- Nominativo del mittente
- Ruolo ricoperto nella Società
- Recapito Telefonico
- Codice di affiliazione Fipav della Società

Inoltre:

A) Tutte le comunicazioni amministrative, (pagamento Contributi Gara, Contributi per Omologhe, Contributi in generale, Multe, Ammende, ecc.) con relative scansioni degli avvenuti pagamenti dovranno essere inviate a: amministrazione@fipavcrer.it

B) Tutte le comunicazioni inerenti all'omologazione campi dovranno essere inviate a: omologacampi@fipavcrer.it e per conoscenza a: crg@fipavcrer.it

C) Nel caso di comunicazioni in cui si menzioni altre Società o soggetti, vedi ad esempio richiesta di variazione al calendario di gara, è consigliato mettere in conoscenza anche questi.

1.2. OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE

Come previsto dall'art. 28 R.G., si ricorda che tutte le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.

Pertanto si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo:

A) Organizzazione delle Trasferte

Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e di traffico; a tal proposito resta confermata l'obbligatorietà dell'uso del mezzo pubblico per l'effettuazione delle trasferte.

B) Utilizzo mezzo proprio

Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono, con l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle Società e quanto riportato al punto precedente.

Si precisa che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara.

A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di allerta meteo emessi dalla Protezione Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.

C) Sospensione Gare da parte della CRG

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, sarà onere esclusivo della CRG che con insindacabile giudizio provvedere all'eventuale sospensione della/e gara/e.

Nel caso di sospensione, fermo restando l'accordo delle due Società (accordo che dovrà pervenire in forma scritta entro le 48 ore successive all'orario previsto di gara), l'incontro dovrà essere recuperato entro 15 giorni dalla data prevista in calendario, in caso di mancato accordo la CRG fisserà d'ufficio giorno ed orario di recupero della gara

La decisione di sospensione della/e gara/e da parte della CRG, verrà resa pubblica mediante comunicazione dedicata sulla home page del sito internet del CRER, entro le ore 13:00 per le gare relative alla giornata del SABATO ed entro le ore 16:00 per le gare infrasettimanali.
La mancanza di tale comunicazione, implica il regolare svolgimento di tutte le gare in programma senza eccezioni, nel caso di assenza di una od entrambe le squadre si applicherà quanto previsto dall'art.23 R.G.

D) Ritardo Inizio Gara

Nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente slittamento dell'orario di inizio dell'incontro autorizzato dagli Arbitri e/o dalla CRG, la Società ritardataria dovrà inviare una memoria difensiva al Giudice Sportivo Regionale per comunicare i motivi che hanno causato il ritardo.

I Sodalizi che ritarderanno l'inizio della gara, verranno sanzionati con una multa di 1€ per ogni minuto di ritardo.

1.3. GIORNO ED ORARIO DELLE GARE

Gli incontri di serie C si svolgeranno al sabato con inizio gara nella fascia oraria 17:00 - 21:00
E' possibile giocare al venerdì con inizio gara nella fascia oraria 20:30 - 21:30 previo accordo fra le Società, accordo che non è necessario nel caso l'incontro avvenga fra squadre la cui sede non disti più di 50 km solo andata.

Gli incontri di serie D si svolgeranno al sabato con inizio gara nella fascia oraria 17:00 - 21:00 e nei giorni di venerdì o giovedì nella fascia oraria 20:30 – 21:30

Non sono previste gare in programma alla domenica

1.4. SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo)

Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, gli stessi verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla CRG a mente degli articoli 15-24-25-26 del R.G., potranno essere concessi nei seguenti termini:

A) La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara dovrà farlo tramite gestionale fipavonline che inoltrerà la richiesta all'altra Società ed alla CRG;

B) La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve riscontrarla (accettare o meno) tramite gestionale fipavonline entro 4gg (1 giorno nel caso di Play Off/Out)
Dopo tale termine la richiesta di variazione al calendario di gioco sarà riscontrata d'ufficio dalla CRG ed alla Società sarà applicata una multa di 15€;

C) Le gare anticipate in giorni feriali, dovranno svolgersi nella fascia oraria h.20:30 - h.21:30; nel caso non sia possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società ospitante è tenuta a reperire un altro campo di gara conforme ai Regolamenti Federali;

D) La richiesta di variazione e successiva autorizzazione comporta da parte della Società un contributo per spostamento gara pari a 60€;

Il contributo non è dovuto nel caso di spostamenti gara per causa di forza maggiore, (la richiesta dovrà essere documentata) o nel caso di mancata disputa della gara (vedi ev. G3 di play off/out);

E) Le richieste per spostamenti gare inferiori ai 5gg dovranno essere inoltrate direttamente alla CRG, (per motivi organizzativi il gestionale fipavonline non è abilitato a gestire variazioni con tempi così brevi).

Nel caso la richiesta comporti la variazione alla data di gara, la stessa dovrà essere accompagnata da relativo giustificativo in mancanza del quale la variazione non verrà concessa;

F) Le gare potranno essere anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o posticipate fino al massimo 2 gg prima del turno successivo alla gara oggetto della variazione, è esclusa la domenica (§1.4);

G) Le gare delle fasi Play Off e Play Out potranno essere oggetto di richiesta di variazione secondo i criteri precedentemente illustrati esclusivamente il giorno prima e/o il giorno dopo rispetto alla data stabilita dal calendario;

H) Rimane facoltà della CRG derogare a quanto sopra esposto in caso di particolari ed eccezionali situazioni che potrebbero delinearsi nel corso della stagione.

1.5. CAMPI DI GIOCO

Per tutte le gare di competenza Crer i Campi di Gioco devono avere le caratteristiche previste dalle Regole di Gioco, regola n.1 punto 1.1). In particolare la zona libera deve essere di almeno 3m e l'altezza soffitto almeno 7m. Le linee del terreno di gioco devono essere ben visibili, di colore contrastante con il colore del fondo del terreno di gioco e differente da quello di ogni altra linea eventualmente su di esso tracciata. I campi di gara dovranno essere messi a disposizione almeno quarantacinque minuti prima dell'orario fissato per la gara.

Le Società non sono obbligate ad avere a disposizione un campo di gara di riserva nel caso di improvvisa inagibilità (certificata/riscontrata dai direttori di gara), dell'impianto principale di gioco per cause di forza maggiore (infiltrazioni derivanti da eventi atmosferici, interruzione elettricità, cedimenti strutturali/smottamenti ecc.).

Resta inteso che in caso di impedimento programmato e/o per indisponibilità dovuta a disposizione gestore impianto la Società dovrà comunque reperire un impianto alternativo per lo svolgimento della gara in conformità a quanto previsto nel precedente §1.5.

1.6 PASSAGGIO DEL TURNO – SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO

Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte e con lo stesso punteggio set, verrà stabilito (§.3 art.27 R.G.), con la disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità:

- in caso di una vittoria per parte, passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set,
- nel caso di una vittoria per parte ed i due risultati sono identici come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di ritorno un set al tie-break supplementare di spareggio.

Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara; possono partecipare a questo set tutti gli iscritti a referto ad esclusione degli eventuali squalificati nei set precedenti o degli eventuali espulsi dopo il termine dell'ultimo set della gara.

Si precisa che tale set è al limite dei 15 punti, con almeno 2 punti di scarto.
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel Rapporto di Gara e nello spazio osservazioni del referto di gara le caratteristiche dell'evento.

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli Arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell'inizio dell'incontro.

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il Giudice Sportivo Regionale dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno.
Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.

1.7 OBBLIGO A DISPUTARE UN CAMPIONATO DI CATEGORIA

E' fatto obbligo alle Società che disputano un campionato regionale, di partecipare ad almeno uno fra i campionati giovanili previsti dalla FIPAV [U13 (3vs3 e/o 6vs6), U14, U16, U18, U20].

La mancata ottemperanza a tale disposizione comporta per la Società una multa quantificata in 500€ così come previsto dalle norme federali.

In relazione a tale obbligo si precisa che l'ammenda opera per singolo settore, pertanto a squadre maschili l'obbligo è di partecipare ad un campionato di categoria maschile ed a squadre femminili l'obbligo è di partecipare ad un campionato di categoria femminile.

Il Crer ha disposto che per la s.a.2017-18 non verrà applicata la sanzione di 1500€ dovuta dalle Società che non partecipano con almeno una squadra ai campionati giovanili, nello stesso tempo si riserva di rintrodurre la sanzione nel caso le adempienze diventassero rilevanti.

La Consulta Regionale in ordine alle difficoltà in cui versano i settori giovanili ha stabilito:

per il solo settore maschile la suddetta sanzione verrà applicata solo nel caso in cui la Società, oltre a non disputare un campionato di categoria, non schieri in campo con continuità almeno 2 atleti giovani fino ad Under 20 (nati nel 1998), in particolare la norma richiede che:

1. La squadra schieri in campo per almeno 20 gare di Campionato n.2 giocatori under 20
2. I due giocatori under 20 nelle gare dove schierati devono partecipare ad almeno un'azione di gioco

1.8 LIBERO

E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO" in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne che nei Campionati Under 13M/F e Under14 M/F.

1.9 2° LIBERO

Il Consiglio Regionale visto quanto indicato dalla CNG Fipav ha stabilito che può essere utilizzato il 2° Libero nei Campionati Regionali dell'Emilia Romagna senza alcun limite di età:

- C e D (Maschile e Femminile)

Ogni squadra quindi, può iscrivere a referto:

- massimo 12 atleti/e senza alcun Libero
- massimo 11 atleti/e + 1 Libero

- massimo 11 atleti/e + 2 Libero

Si ricorda che nelle Finali Regionali e Nazionali il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.

1.10 DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

Per le gare indette dal Crer le Società ospitanti dovranno mettere a disposizione degli Arbitri un Dirigente della Società regolarmente tesserato per la s.a.2017-18, questi dovrà presentarsi e qualificarsi ai Direttori di Gara almeno un'ora prima dell'inizio della gara e dovrà essere a disposizione fino a che, a partita conclusa, gli stessi Arbitri non lascino l'impianto. Si fa presente che il Dirigente deve essere nelle condizioni di affrontare, in termini organizzativi, anche situazioni difficili che si potrebbero verificare.
In caso di assenza del dirigente addetto all'arbitro, la Società verrà sanzionata con un'ammenda pari a 52€.

Al dirigente addetto all'arbitro è però consentito assolvere le funzioni di addetto al tabellone segnapunti.

1.11 ASSENZA DEL 1° O DI ENTRAMBI GLI ARBITRI

In assenza del 1° arbitro, se il 2° arbitro appartiene al ruolo Nazionale o Regionale, la sostituzione diventa automatica senza assenso delle squadre.
Nel caso in cui il 2° arbitro sia di ruolo territoriale, la gara potrà disputarsi dopo l'attesa dei 30 minuti regolamentari, previo l'assenso scritto dei due capitani da annotarsi nel riquadro "Osservazioni" del Referto di Gara (Manuale del Segnapunti addetto al referto cartaceo, §2.2.14.26).

In assenza di entrambi gli arbitri, le squadre, SEDUTA STANTE, devono accordarsi per la data e l'ora del recupero che dovrà effettuarsi entro 10 giorni; inviare alla CRG crg@fipavcrer.it il documento di accordo sottoscritto da entrambe le Società. In caso di mancato accordo il recupero della gara sarà deciso dalla CRG.
Allo scopo di evitare al massimo disfunzioni, si comunica il numero telefonico di reperibilità al quale le Società dovranno obbligatoriamente rivolgersi nel caso non vi sia un Direttore di Gara almeno 40 minuti prima l'inizio dell'incontro. Verranno date indicazioni sulla situazione dell'arbitro ed eventualmente provvedere alla sua sostituzione nel caso sia impossibilitato ad essere presente. Questo il numero:

335 736 6278

1.12 DOCUMENTI GARA

Prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri i seguenti documenti:

A) ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (Modulo CAMP3)

Le Società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto agli arbitri, segnapunti), completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto SOLTANTO direttamente dal tesseramento online sezione elenco atleti partecipanti senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno in una sanzione pecuniaria di 52€ da parte del GSR per ogni gara in difetto; nel caso sul CAMP3 fossero presenti dei nominativi di atleti/e aggiunte a mano la sanzione pecuniaria sarà di 10€ per ogni atleta

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l'avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il CERTIFICATO MEDICO scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli Arbitri, nel caso di Atleti inseriti manualmente in tale modulo, dovranno verificare nel modulo ATL2 (ultima colonna) la data di scadenza del suddetto certificato medico. I giocatori il cui certificato medico sul modulo ATL2 risulti scaduto non potranno essere ammessi alla gara.
Da quanto sopra, va da se che non è assolutamente possibile ammettere alla gara Atleti/e mediante inserimento manuale con autocertificazione dell'interessato/a o capitano.

È obbligatorio inserire la SERIE del Campionato relativo alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la serie (esempio A1M – BM - CF – DM –

U14F – U20M – ecc.) qualora il tecnico non compaia sul CAMP 3 dovrà essere allegato il tesseramento societario dell'allenatore con relativo versamento.

Si ricorda che il CAMP3 una volta scaricato da www.federvolley.it, dovrà essere inserimento/caricato nel gestionale Crer www.fipavonline.it

B) DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ATLETI/E, TECNICI E DIRIGENTI

Sono ammessi come documenti di riconoscimento:

1. Carta d'identità, Patente di Guida, Passaporto, Certificati d'identità rilasciati dai Comuni.

 I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino;
2. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri, tali documenti avranno la stessa validità dell'originale;
3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti d'identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita; l'atleta (o genitore per gli atleti minorenni), dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento d'identità rilasciato dalle autorità competenti. L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Unico Regionale;
4. Il Consiglio Regionale ha stabilito che è possibile ammettere come documenti di riconoscimento anche quelli rilasciati dai Comitati Territoriali il cui originale dovrà rimanere alla Società.

 Per essere valida, l'attestazione rilasciata nella forma prevista dai singoli CT dovrà avere il timbro del CT FIPAV di appartenenza con data di apposizione ed avrà validità di 24 mesi a decorrere da tale data;
5. E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Arbitri; in questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti).

C) DOCUMENTI CHE LE SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE AGLI UFFICIALI DI GARA

Si ricorda che le Società, almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, devono presentare agli Arbitri la seguente documentazione:

1. Verbale Omologazione Campo (solo per la squadra Ospitante)
2. Modulo CAMPRISOC (solo per la squadra Ospitante)
3. Elenco partecipanti alla gara (modulo CAMP3)
4. Documenti di riconoscimento Atleti/e, Tecnici e Dirigenti
5. Moduli societari, (p.to A), se i dati dei Tecnici non compaiono sul CAMP3

Il capitano della squadra prima dell'incontro dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si attesta la regolarità della posizione di tesseramento di coloro che non siano in possesso della relativa documentazione.

1.13 CAMP3 -INSERIMENTO NEL GESTIONALE FIPAV ONLINE-

Le Società prima dell'inizio dell'incontro sono obbligate ad inserire il CAMP3 nel gestionale fipavonline; il mancato inserimento, comporterà per la 1^A volta richiamo, 2^A volta diffida, 3^A e successive ammenda di 15€.
Per le modalità operative consultare il gestionale www.fipavonline.it o il sito Crer www.fipavcrer.it

In allegato alla presente Indizione (Allegato: A3-Caricamento Camp3)

1.14 PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI.

Il Consiglio Regionale ha stabilito che è possibile per:

A) gli atleti maschi nati nel 1998 e successivi disputare 15 gare, con effettivo ingresso in campo in Serie C o D anche non consecutive pur disputando un campionato di serie Territoriale;

B) le atlete femmine nate nel 1999 e successivi, disputare fino a 15 gare, con effettivo ingresso in campo, in serie C o D, anche non consecutive, pur disputando un campionato di serie Territoriale.

La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta, quindi durante la stagione si potrà disputare gare al massimo in due campionati di serie in particolare:

1) se gli atleti (aventi requisiti) partecipano a campionati di serie Territoriale, potranno effettuare massimo n.15 ingressi nelle serie superiore fra la D o la C, quindi nel caso di 16° ingresso alle serie superiori l'atleta potrà partecipare al solo campionato ove avviene quest'ultimo impiego.
2) se gli atleti (aventi requisiti) partecipano a campionati di serie D, potranno effettuare massimo n.15 ingressi nella serie superiore C, quindi nel caso di 16° ingresso alla serie C l'atleta potrà partecipare solo a questo campionato.

Le Società interessate all'utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell'inizio del Campionato, l'elenco degli atleti/e che intendono impiegare, specificando:

Cognome e Nome – Data di Nascita – Codice Tesseramento

L' elenco può essere integrato in corso d'anno.
Si riportano le norme generali previste per la disputa dei Play Off; le norme organizzative saranno predisposte durante la stagione e comunicate indicativamente a Febbraio 2018.
Alla conclusione della regular Season verrà stilata la classifica avulsa ed in base a questa verranno effettuati gli abbinamenti.

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG)

Cell. 335 1582 744 - T. 051 6311 314 - Email: crg@fipavcrer.it

2 NORME GENERALI VALIDE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2017/2018

2.1 FIRMA SOCIALE

L'unica Firma Sociale validamente riconosciuta per gli atti ufficiali della FIPAV è quella del Presidente della Società e/o di un Legale Rappresentante.

Per gli atti di ordinaria amministrazione (es. spostamento gare, chiarimenti, ecc...) nei riguardi del Comitato Regionale Emilia Romagna è ammessa la sottoscrizione anche di un Dirigente regolarmente tesserato per l'anno in corso.

2.2 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI TORNEI O GARE AMICHEVOLI

Tutte le manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dalle Commissioni Organizzative FIPAV. A tale proposito si sottolinea che il regolamento Gare (art 3.3) prevede le seguenti competenze per il rilascio dell'autorizzazione:

Ufficio Campionati Nazionali per i tornei o amichevoli tra squadre dei Campionati nazionali di secondo livello (serie A) o tra squadre di livello inferiore ma di regioni diverse o con la presenza di squadre straniere.

Commissione Gare Regionali per i tornei o amichevoli tra squadre (escluse quelle dei Campionati di secondo livello (serie A) appartenenti alla stessa regione ma di province diverse.

Commissione Gare Territoriali per i tornei o amichevoli tra squadre (escluse quelle dei Campionati di secondo livello (serie A) appartenenti alla stessa provincia.

Pertanto, per quanto riguarda la Commissione Gare Regionali, la richiesta, dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la gara o per l'inizio del Torneo e vi dovranno essere indicate le Società partecipanti il relativo Territorio d'appartenenza, la data o le date, orari ed indirizzi dei campi di gara, regolamento, indirizzo e recapito telefonico degli Organizzatori, eventuali richieste in merito alle designazioni Arbitrali e in allegato l'eventuale ricevuta attestante il versamento del relativo contributo pari a 60 € per le gare ove sono previste (sono escluse gare o tornei giovanili fino under 16).

Si rammenta che la partecipazione a tornei e/o gare amichevoli non autorizzati comporta il deferimento agli organi competenti di tutti i partecipanti (Organizzatori, Sodalizi, Dirigenti,Tecnici, Atleti, Arbitri, ecc.).

2.3 SERVIZIO RISULTATI

Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il sistema FIPAVONLINE.

Le Società sono inoltre invitate a segnalare eventuali errori via e-mail all'indirizzo risultati@fipavcrer.it ; a tale proposito si ricorda che tutti i risultati sono ufficiosi fino all'omologa della gare da parte del Giudice Sportivo Regionale.

I Risultati saranno immediatamente disponibili sul sito www.fipavcrer.it (cliccando sul Fipavonline). I numeri accreditati all'atto dell'iscrizione (1 numero per Società) riceveranno, al termine dell'ultimo incontro un SMS con i risultati delle gare del girone.

Una volta pervenuti tutti i risultati della giornata di gare partirà una mail (a società, comitati, arbitri, stampa, ecc.) con allegato il file contenente tutti i risultati dei gironi.

2.4 COMUNICATO UFFICIALE

E' la principale fonte di informazione e notifica da parte della Federazione nei confronti delle Società e dei tesserati.

Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di pubblicazione nell'albo del Comitato Regionale sul sito www.fipavcrer.it.

Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione.

La pubblicazione sull'albo del CRER viene, di norma, effettuata il giovedì pomeriggio; tale affissione costituisce atto pubblico del Comitato e le Società non potranno addurre scuse di mancata ricezione delle comunicazioni di qualsiasi tipo.

Il Comunicato, in ogni caso, viene inoltre inviato a mezzo posta elettronica a tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali nonché ai Comitati Provinciali.

Le Società possono richiedere l'invio del comunicato anche ad altri indirizzi e-mail Societari facendo pervenire apposita richiesta al CRER.

Sul sito Internet www.fipavcrer.it è inoltre disponibile, in formato PDF nella sezione Campionati, la raccolta di tutti i Comunicati pubblicati.

2.5 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO

L'unica forma di ufficializzazione dei risultati ed omologa delle gare con i relativi provvedimenti disciplinari è la pubblicazione del Comunicato Ufficiale nell'Albo sul sito www.fipavcrer.it. La mancata ricezione di ulteriori comunicazioni e atti non comporterà la nullità della sanzione erogata.

E' quindi importantissimo controllare sempre il Comunicato Ufficiale e, in caso di dubbi, è opportuno telefonare in Comitato per conoscere eventuali provvedimenti disciplinari a carico della Società o dei Tesserati.

2.6 ASSENZA DELLA SQUADRA IN CAMPO

La Squadra che, per qualsiasi motivo, non sia in grado di iniziare il gioco entro i 30' successivi all'ora fissata dal calendario ufficiale o dalle eventuali variazioni della CRG verrà considerata rinunciataria e subirà la perdita della gara con il peggior risultato, la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari a tre volte il contributo gara.

In questa ipotesi la squadra presente dovrà consegnare all'arbitro l'elenco dei partecipanti alla gara. L'arbitro è tenuto a fare il riconoscimento dei componenti della squadra presente in campo.

Se entro il termine di 30 minuti la squadra assente comunica il ritardo e la motivazione, l'Arbitro potrà accordare, a suo insindacabile giudizio ed in base alla disponibilità del campo, un'attesa supplementare che non potrà essere comunque superiore a due ore dall'orario fissato dal calendario ufficiale.

La squadra che non si è presentata, nel caso si ravvisino gli estremi, potrà chiedere il riconoscimento dell'evento non colpevole preannunciandolo a mezzo fax o telegramma entro le 24 ore dall'orario di inizio della gara stessa; la documentazione probatoria dovrà comunque pervenire entro il terzo giorno successivo la data prevista della gara.

Se ambedue le Squadre non si presentano sul campo verranno dichiarate rinunciatarie; la gara verrà pertanto omologata con il peggior risultato e con tre punti di penalizzazione per entrambe.

A norma di Regolamento, alla seconda rinuncia la Squadra sarà esclusa dal Campionato.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando una squadra si presenti con meno di sei atleti. (libero esclusi)

2.7 INDISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GARA

Se all'inizio della gara il terreno di gioco non è agibile per evento irreparabile non eliminabile, il 1° arbitro deve concedere alla squadra ospitante il tempo che gli viene consigliato dalle circostanze per reperire un altro impianto di gioco e per trasferirvisi. Tale tempo deve essere tale che permetta l'inizio della gara al massimo entro le 2 ore successive all'orario ufficiale previsto. Le due squadre debbono restare a disposizione dell'arbitro. Nel caso in cui non possa essere reperito un altro impianto, il 1° arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento dei componenti le due squadre, dichiara chiusa la gara, riportando i fatti nel rapporto di gara.

2.8 AGIBILITA' DEL CAMPO DI GARA E GARE INTERROTTE

Il campo deve essere messo a disposizione della Società ospitata almeno un'ora prima dell'inizio della gara. La Società ospitante è comunque responsabile per ritardi di inizio gara causati dall'indisponibilità del terreno di gioco.

Le caratteristiche degli impianti e le eventuali tolleranze sulle misure vengono indicate ad ogni indizione di Campionato

La competenza in merito alla sua agibilità spetta esclusivamente all'Arbitro il quale ha il potere di omologare a vista l'impianto qualora non sia possibile esibire il verbale d'omologa.

Ogni contestazione in merito (misure di rispetto, illuminazione, riscaldamento, eccesso di pubblico, ecc.) deve essere avanzata dal Capitano della Squadra interessata all'Arbitro prima dell'inizio della gara; lo stesso Arbitro, a suo insindacabile giudizio, qualora non fosse possibile risolvere il problema, deciderà irrevocabilmente se fare o meno disputare la gara su quel campo.

Qualora il primo arbitro, prima dell'inizio della gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo della squadra ospitata, accerti gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che la

Società ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La gara dovrà comunque avere inizio entro 2 ore dall'orario fissato nel calendario.

Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza di luce, scivolosità del terreno ecc.) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme.

Il Comitato Regionale ha deliberato che per la stagione agonistica 2013/2014 NON vi è obbligo per le società di avere a disposizione un campo di riserva nel caso di improvvisa inagibilità dell'impianto principale di gioco.

2.9 SPOGLIATOIO ARBITRI

Deve essere messo a disposizione degli Arbitri uno spogliatoio agibile e pulito, dotato di tavolo e sedie per consentire al Segnapunti e agli Arbitri la regolare compilazione del referto prima e dopo la gara, la porta dello spogliatoio deve essere munita di una serratura funzionante e della relativa chiave. Lo spogliatoio deve inoltre essere fornito di appendiabiti. Nel caso lo spogliatoio non sia adatto all'effettuazione delle operazioni di riconoscimento dei partecipanti alla gara (a causa delle dimensioni, dell'ubicazione o altro), la Società ospitante deve comunque mettere a disposizione un altro locale per effettuare detta operazione.

2.10 SPOGLIATOIO ATLETI

Deve essere messo a disposizione della Società ospitata, con un congruo anticipo sull'orario di gara, uno spogliatoio agibile, pulito e dotato di docce, panche o sedie, porta con serratura funzionante e relativa chiave.

2.11 INFRASTRUTTURE DEL CAMPO DI GARA

E' obbligatorio mettere a disposizione un seggiolone Arbitrale (non di tipo tennis), panchine adeguate e sufficienti a far sedere atleti e staff (12 posti), tavolo e due sedie per segnapunti e addetto al tabellone (elettronico o manuale), referti e penne biro, straccio e spazzolone per l'asciugatura del campo, l'asta per misurare l'altezza della rete, un manometro , rete e antenne di riserva, tabellone segnapunti (elettronico o manuale).

Sgomberare la zona di rispetto da ogni ostacolo mobile, sollevare i porta canestri del basket se muniti dell'apposito dispositivo e se prescritto nel verbale di omologa, transennare la zona riservata al pubblico, non solo se previsto nel verbale di omologa ma sempre, ove sia possibile.

I pali di sostegno della rete devono essere adeguatamente protetti, la rete non deve avere il cavo di trazione inferiore di tipo metallico, le bande devono essere posizionate regolarmente, le antenne, oltre a dover essere installate in modo corretto, devono essere regolamentari sia nelle dimensioni che nella colorazione. Se necessario anche il seggiolone arbitrale deve essere adeguatamente protetto. E' necessario inoltre dotarsi di rete, cavi, bande e soprattutto di antenne di ricambio.

Accertarsi della regolare tracciatura delle linee del campo che, oltre a dover essere di colore contrastante (preferibilmente bianco o giallo) rispetto a quelle del terreno di gioco o di altri sport, non devono presentare interruzioni; verificare anche che il fondo (compresa la zona di rispetto) non presenti rotture, gobbe od irregolarità pericolose per gli Atleti.

Si ricorda, che non è obbligatoria, nei campionati regionali, avere segnata sul campo la linea dell'allenatore. Nel caso questa fosse presente deve essere rispettata la regola.

Il Comitato Regionale ha deliberato l'OBBLIGATORIETA' assoluta per tutte le Società dell'Emilia Romagna ad adottare nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza generale degli impianti di gioco, con particolare attenzione alla copertura, con materiale protettivo adeguato, dei pali della rete, del seggiolone arbitrale, dei tavoli, o altro che possono rappresentare situazioni di pericolo per i giocatori durante le fasi di gioco. Eventuali mancanze segnalate a cura degli ufficiali di gara saranno sanzionate a cura del CSR.

2.12 SERVIZIO D'ORDINE

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate (prima, durante e dopo l'incontro), dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori. La richiesta della forza pubblica non è obbligatoria.

2.13 SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica è stata instaurata la figura del Segnapunti Associato.

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che:

1) abbiano compiuto il 16° anno di età;

2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CP FIPAV;

3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età. Il C.R.E.R. in conformità con quanto stabilito dalla FIPAV concederà deroga fino al compimento del 75° anno di età previa presentazione da parte del Segnapunti al CT di appartenenza, di idonea certificazione medica.

Obblighi delle società

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante.

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, è gratuito.

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).

Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

Nelle gare casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti Associato e un addetto al tabellone segnapunti. Il segnapunti dovrà essere a disposizione almeno 45' prima dell'orario fissato di inizio gara.

Si raccomanda la corretta compilazione dell'intestazione del referto come indicato nella apposita sezione del manuale "Regole di Gioco e casistica" attualmente in vigore.

Nell'eventualità che la prima parte in alto con gli estremi della gara non sia compilata correttamente (i dati da inserire devono essere desunti dalla designazione arbitrale presentata dagli Ufficiali di Gara, o in mancanza di questa dal calendario ufficiale con esatta denominazione delle squadre e loro collocazione: prima quella Ospitante e poi quella Ospitata, a prescindere dal sorteggio), l'Arbitro dovrà far riscrivere il referto e di conseguenza eventuali ritardi saranno imputati alla Squadra ospitante.

2.14 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN PANCHINA

Al Dirigente Accompagnatore della Squadra che siede in panchina non è permesso assolvere più funzioni nella stessa gara.

In relazione a quanto deliberato dalla Consulta Regionale le Società partecipanti al campionato Regionale Serie "C" e "D" Maschile e Femminile non potranno iscrivere sul "CAMP 3" dei predetti campionati, alcun Dirigente Accompagnatore (colui che siede in panchina) se non avranno provveduto a far partecipare almeno un proprio Dirigente al corso annuale.

Pertanto, le Società in regola potranno iscrivere sul CAMP 3 anche Dirigenti diversi da colui che ha frequentato il corso. Saranno sanzionate, con una multa di € 100,00 a partita, solamente le Società che, non avendo fatto partecipare alcun proprio dirigente al corso, iscriveranno sul CAMP 3 eventuali dirigenti.

Il Dirigente accompagnatore della squadra, non ha alcuna competenza regolamentare durante la gara e, soprattutto, nessun diritto di intervento. Nella attività internazionale questa figura non è prevista in panchina, ma ha un posto riservato in tribuna (team Manager).

E' evidente che un suo intervento sugli arbitri o verso l'altra squadra o verso il pubblico, è sanzionabile secondo quanto previsto dalle RdG. In particolare i provvedimenti adottabili sono:

a. Avvertimento fase 1: verbale senza cartellini; fase 2 cartellino Giallo, SENZA ALCUNA CONSEGUENZA

b. penalizzazione, che prevede il cartellino rosso = un punto all'avversaria ed il servizio
c. espulsione, che prevede il cartellino giallo + rosso (insieme) e l'allontanamento dall'area di gioco (compresa la panchina) per il resto del set
d. squalifica, che prevede i cartellini giallo + rosso (separatamente) e l'allontanamento dall'area di gioco per il resto della gara.

2.15 DIRIGENTE ADDETTO ALL 'ARBITRO

Nei Campionati Regionali (di serie C e D) ed in Coppa Emilia Romagna la Squadra ospitante è obbligata a mettere a disposizione un dirigente, regolarmente tesserato per la Società, con funzione di dirigente addetto all'arbitro.

Il dirigente addetto all'arbitro non potrà svolgere altre funzioni, ad eccezione di addetto al tabellone segnapunti, e dovrà assolvere i seguenti compiti:

• Accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra, di solito un'ora prima della gara;

• Mettersi a disposizione degli stessi per il controllo preliminare del campo e delle relative attrezzature;

• Durante la gara posizionarsi in un punto concordato con gli arbitri, dove possa essere facilmente reperibile e dal quale possa facilmente intervenire nel caso in cui gli arbitri lo richiedessero;

• Al termine della gara accompagnare gli arbitri allo spogliatoio e restare a loro disposizione fino a quando non lasciano l'impianto, aiutandoli eventualmente nelle loro necessità (es. trasporto alla stazione FS, ecc..). L'eventuale inosservanza del dirigente alle norme comportamentali nei confronti degli Arbitri, o il suo mancato intervento a tutela degli stessi in caso di disordini da parte del pubblico o di altri tesserati, sarà considerata come aggravante.

La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro sarà considerata come aggravante in caso di intemperanze gravi verso gli Arbitri da parte del pubblico (non importa di quale squadra) o di altri tesserati.

La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro comporterà, per la Società, una multa di Euro 52,00 a gara.

3. NORME GIURISDIZIONALI

3.1 REFERTO

Di ogni gara ufficiale viene compilato, a cura del collegio arbitrale, un referto composto di due parti: la prima ricostruente tutte le vicende della gara, la seconda contenente le osservazioni ed i rilievi.

I dati contenuti nella prima parte del referto ricostruiscono la realtà oggettiva della gara e non possono in alcun caso essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare (art. 37 comma 8 Regolamento Gare).

In caso di presunti errori del Segnapunti, tutte le contestazioni (posizioni, rotazioni, cambi palla, punti parziali e finali, ecc.) devono essere sollevate, come da regolamento gare, sul campo da parte del Capitano segnalandole immediatamente al 1°Arbitro al loro verificarsi; a quest'ultimo compete insindacabilmente la decisione.

3.2 RAPPORTO ARBITRALE DI GARA

Viene sempre obbligatoriamente redatto dal primo Arbitro ed ha valore probatorio, ai fini dell'accertamento dei fatti (art. 21 comma 2 Regolamento Giurisdizionale).

E' parte integrante del referto e pertanto le sanzioni da parte del Giudice Sportivo vengono comminate sulla base di detto rapporto che deve riportare dettagliatamente i fatti; in assenza o in caso di insufficienti dettagli il Giudice Sportivo, in sede di omologa, può richiedere, se del caso, un supplemento di rapporto agli Arbitri, o al Commissario di Campo occorrendo anche mediante audizioni personali, nonché testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale.(art. 26 Regolamento Giurisdizionale).

3.3 RAPPORTO DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Qualora sia designato (d'ufficio od a motivata e circostanziata richiesta e spese da parte di un Sodalizio) il suo rapporto, ai fini dell'accertamento dei fatti, diviene fonte primaria di prova, al pari del referto di gara e del rapporto arbitrale.

3.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

I provvedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati

a) d'ufficio a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara o su segnalazione del Procuratore Federale.

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale

3.5 ISTANZA DEGLI INTERESSATI

L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi.(art. 22 Regolamento Giurisdizionale).

3.6 ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA

Avverso il risultato di una gara può essere proposta istanza dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara, facendo valere tutti i motivi che secondo i regolamenti Federali o le Regole di Gioco impediscono l'omologa con il risultato verificatosi sul campo.
Le istanze, a pena d'inammissibilità, debbono essere preannunciate dal capitano in gioco della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.
Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco o se a motivo dell'istanza sono addotte censure che attengono alla discrezionalità tecnica del direttore di gara.

L'istanza deve essere inoltrata, a pena d'inammissibilità, entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e al Giudice Sportivo Regionale.
La copia inviata al Giudice Sportivo Regionale deve avere allegate, a pena d'inammissibilità, la ricevuta del pagamento del Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia (Euro 80,00 con versamento su c/c bancario e/o postale intestati al CRER) e l'attestazione dell'invio all'associato contro interessato. L'importo versato a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia non è soggetto a restituzione.

Inoltre, a pena di inammissibilità, l'istanza deve essere firmata obbligatoriamente dal Presidente della Società o da un suo Legale Rappresentante.

3.7 RECLAMO

Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; è depositato presso la Corte Sportiva d'Appello entro il termine perentorio di 5 giorni dal giorno successivo a quello della data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della pronuncia impugnata.

Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza che si svolge in camera di consiglio, con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti..

Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono essere prodotti nuovi documenti purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

Il reclamo si propone mediante dichiarazione scritta che deve essere inviata alla Corte Sportiva d'Appello c/o Fipav Roma con allegata la ricevuta di versamento di Euro 300,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 598011 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 81/87 - 00189 Roma (causale bollettino: 24) quale Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

3.8 SANZIONI

Possono essere inflitte sia ai Tesserati (Atleti, Allenatori, Dirigenti) che agli Associati (Società); sono applicate in modo progressivo, nella misura che sarà ritenuta più proporzionata all'infrazione e sempre tenendo conto delle eventuali recidive (art. 84 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale).

Le sanzioni in ordine crescente di gravità, sono:

- richiamo o deplorazione (applicabili a tesserati ed associati)
- ammonizione (applicabile a tesserati ed associati)
- ammonizione con diffida (applicabile a tesserati ed associati)
- multa (applicabile agli associati)
- squalifica del campo (applicabile agli associati)

• obbligo di disputare gare a porte chiuse (applicabile agli associati)

• perdita della gara (applicabile agli associati)

• penalizzazione (applicabile agli associati)

• retrocessione (applicabile agli associati)

• squalifica per una o più giornate (applicabile a giocatori ed allenatori)

• sospensione da ogni attività Federale a tempo determinato (applicabile a tesserati)

• radiazione dalla FIPAV (applicabile a tesserati ed associati)

3.9 EFFETTI ED ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI

Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo (festivo o feriale) a quello della sua affissione all'albo del Giudice Sportivo Regionale.

Tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive.

La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione.

3.10 SQUALIFICA PER UNA O PIU' GIORNATE

La squalifica viene comminata all'Atleta o all'Allenatore, e deve essere scontata a partire dalla prima gara utile in Calendario per quel Campionato; qualora, per qualsiasi motivo, le gare non vengono disputate e/o omologate, l'atleta e/o l'allenatore squalificato non potrà partecipare
neanche alla ripetizione di tali gare. Si precisa inoltre che la squalifica deve essere scontata nel Campionato nella quale viene inflitta o nella stagione successiva se non scontata nella corrente.

L'atleta squalificato in un Campionato di Categoria può quindi giocare in altra Categoria o nel Campionato di Serie e viceversa; se l'Atleta squalificato prende parte al gioco gli sarà raddoppiata la sanzione (salvo eventuali altri addebiti) e la sua Squadra perderà la gara con il peggior risultato.

Le squalifiche comminate in Coppa Emilia Romagna si scontano esclusivamente in quella manifestazione; non hanno pertanto alcuna influenza sui Campionati di Serie e/o Categoria e viceversa.

3.11 SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' FEDERALE

La sospensione può essere comminata a tutti i Tesserati indistintamente e consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV.

Da ciò si evince che, in caso di partecipazione alla gara di un Tesserato Atleta sospeso, saranno applicate le sanzioni indicate per la squalifica sia a carico del Tesserato che della Società; in caso di inadempienza da parte degli altri Tesserati si raddoppia la sanzione al Tesserato inadempiente ed inoltre può essere comminata una multa alla Società di appartenenza.

3.12 AUTOMATICITA' DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA

Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:

a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);

b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),

c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellino giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);

d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso mostrati separati con due mani).

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione alla seconda penalità;

b) ammonizione con diffida alla terza penalità;

c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;

d) ammonizione alla quinta penalità;

e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;

f) una giornata di squalifica alla settima penalità;

g) ammonizione alla ottava penalità;

h) ammonizione con diffida alla nona penalità;

i) una giornata di squalifica alla decima penalità;

l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;

m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;

n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima..

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice decide indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento.

Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Nel caso di un atleta o allenatore a cui vengano sanzionati provvedimenti diversi e successivi (es. cartellino giallo poi subito dopo rosso e/o giallo rosso insieme ecc.) senza che sia ripreso il gioco, il Giudice Sportivo Regionale in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.

Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.

Si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^ penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^ e 12^ penalità.

3.13 MULTE

Le multe comminate dal Giudice Sportivo Regionale dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di affissione all'albo del relativo Comunicato Ufficiale.

Decorso tale termine nei campionati ove non è previsto il deposito cauzionale il Comitato Regionale dispone che l'affiliato inadempiente non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara. In caso di ulteriore omissione del versamento, si potrà procedere alla riscossione coattiva ed ad un eventuale deferimento. L'inadempimento protratto sarà inoltre causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo.

3.14 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti dei procedimenti, salvo espresse deroghe, non sono pubblici. Gli interessati possono assistere alla trattazione del procedimento che li riguarda e, nei casi previsti dal Regolamento

Giurisdizionale, hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento ed eventualmente farne copia versando la relativa tassa (Euro 60,00 - causale 34 sul c/c postale 598011 intestato Fipav Roma);

3.15 RESPONSABILITA' DEI TESSERATI

I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del Regolamento Giurisdizionale.

I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.

I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro. (art. 75 Regolamento Giurisdizionale)

4. GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Di seguito vengono elencati gli Organi di Giustizia ed i loro poteri con gli eventuali ambiti di competenza specificando che, anche in questo caso, abbiamo provveduto a riassumere sinteticamente quanto vi

è di più dettagliato nei singoli articoli del già citato Regolamento Giurisdizionale al quale si rimanda per un ulteriore esaustivo approfondimento.

GIUDICI SPORTIVI

4.1 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE

Istituito a livello Nazionale, Regionale e Territoriale; è nominato dal Consiglio Federale presso i vari organismi territoriali e dura in carica quattro anni. Giudica in composizione monocratica.
Appartiene al Giudice Sportivo la competenza a giudicare, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, sulla regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati, la regolarità dei campi o degli impianti, sulla regolarità dello "status" e della posizione dei tesserati che partecipano alle gare e sui loro comportamenti in occasione dello svolgimento delle gare. E' competente inoltre per valutare ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Può comminare tutte le sanzioni elencate al punto 3.7 con i limiti di 10 giornate per la squalifica e 6 mesi per la squalifica a tempo determinato. Sono escluse la retrocessione e la radiazione dalla Fipav.

4.2 CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi.

E' competente a decidere anche sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti

GIUDICI FEDERALI

4.3 TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento innanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali. Giudica altresì sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Tesseramento Atleti.

I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati o con atto di deferimento del Procuratore Federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore, pur essendo fatta salva la facoltà dell'incolpato di rinunciare a tale possibilità.

4.4 CORTE FEDERALE DI APPELLO

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.

Il reclamo è proposto dalla parte interessata o dalla Procura Federale e deve essere depositato entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.

Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

4.5 PROCURATORE FEDERALE

Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio.

Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nell'archiviazione, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Tali attività possono essere svolte personalmente o mediante assegnazione ad uno o più addetti del suo Ufficio.

4.6 COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

La Commissione Tesseramento Atleti assume delibere in materia di tesseramento e vincolo nonché sulle istanze aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

4.7 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 Euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI.

4.8 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia presso la Fipav e della Procura Federale.

5 NOTIZIE UTILI

5.1 CONTRIBUTI PER LA STAGIONE IN CORSO

Autorizzazione Tornei Regionali €. 60,00

Istanza al Giudice Sportivo Regionale €. 80,00

Reclamo alla Corte Sportiva di Appello €. 300,00

Istanza alla Commissione Tesseramento Atleti €. 150,00

Spostamento Gare Regionali € 60,00

Rimborso spettante per ripetizione gare per colpa della F.I.P.A.V. €. 0,03 (a chilometro per ogni persona a referto fino ad un massimo di 15 persone)

5.2 MODALITA' DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E MULTE

Tutti i versamenti al Comitato Regionale ed a qualsivoglia titolo potranno essere effettuati utilizzando il conto corrente Postale n. 22202402 o tramite Conto Corrente Bancario: Codice IBAN n° IT 72 X 01005 02599 0000000700006 entrambi intestati alla F.I.P.A.V. Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando almeno il codice e la denominazione della Società nonché la causale del versamento.

5.3 RECAPITI DEL COMITATO REGIONALE

Sede e indirizzo della corrispondenza Via Trattati Comunitari Europei 7 40127 Bologna

Telefoni 051.6311314 – Fax 051.370745

Cellulare EMERGENZA GARE 335 7366278

E-mail Commissione Regionale Gare: crg@fipavcrer.it

E-mail Giudice Sportivo Regionale: giudicesportivoregionale@fipavcrer.it

E-mail Presidente CR Emilia Romagna: presidente@fipavcrer.it

E-mail Segreteria CR Emilia Romagna: segreteria@fipavcrer.it

E-mail CR Emilia Romagna: emiliaromagna@federvolley.it

Sito Internet: www.fipavcrer.it

5.4 REPERIBILITÀ COMPONENTI COMMISSIONI E SEGRETERIA

Uffici Segreteria: 051 6311314 – Elisabetta Proietti – Paolo Mazzoni

Via Trattati Comunitari Europei 7 40127 Bologna

Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Giudice Sportivo Regionale (reperibile esclusivamente : giudicesportivoregionale@fipavcrer.it)

Marco Zucchi